

**REGIONE SICILIANA - Comune di LENI** (Prov. Messina)

- Originale**
- Copia di deliberazione del Consiglio Comunale**

<b>N. 13 del Reg.</b>	<b>OGGETTO: Approvazione piano economico finanziario e tariffe servizio idrico integrato anno 2018.</b>
<b>Data: 30.03.2018</b>	

L'anno Duemiladiciotto, il giorno Trenta del mese di Marzo alle ore 11,30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta di inizio in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GIARDINELLO IRENEO	X	
RANDO ROSSELLA	X	
PITTORINO PATRIZIA ROSARIA	X	
PIRERA STEFANIA	X	
MORELLO MARCO	X	
DE FINA VALERIO	X	
ZAMPETTI MASSIMILIANO	X	
RANDO MARCELLO	X	
DONATO PAOLA	X	
CINCOTTA DIEGO BARTOLO	X	
DE LOSA ELIO	X	
ROSSELLI DANIELA	X	

**Assegnati n.12**

Fra i consiglieri giustifica l'assenza: =====

**Presenti n.12**

**In carica n.12**

**Assenti n.00**

Presente il Sindaco **GULLO RICCARDO**

- Presiede il Signor **GIARDINELLO IRENEO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**
- Partecipa il Segretario Comunale Signor **Dr.ssa Gretel SCHILLACI** La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori: =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.



# COMUNE DI LENI

Provincia di Messina

- *Eolie Patrimonio dell'Umanità* -

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto "Approvazione piano economico finanziario e tariffe servizio idrico integrato anno 2018.

**VISTO** la deliberazione n. 347/2012/R/IDR del 2/08/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEGSI) "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato";

- La deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 e s.m.i. dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas (AEEGSI) "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle Tariffe negli anni 2012/13";
- La deliberazione n. 459/2013/R/IDR del 17/10/2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas "Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l'aggiornamento del piano economico finanziario;
- La deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27/03/2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) " Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di Completamento ";
- La deliberazione n. 73/2013/R/IDR del 21/02/2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas n. 585/2012/R/IDR";
- La determinazione n. 2/2014 del 28/02/2014 dell'AEEGSI "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR";
- La determinazione n. 3/2014 del 7/03/2014 dell'AEEGSI "Approvazione degli schemi tipo per la presentazione delle informazioni necessarie nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 -2015;
- La deliberazione AEEGSI 23 DICEMBRE 2015 n. 655/2015/R/IDR;
- La delib.ne n. 664/2015/R/IDR, del 28.12. 2015, preceduta dai documenti di consultazione, con cui l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI;

**RITENUTO** doveroso adeguarsi alla normativa vigente in materia di servizi idrici;

**CONSIDERATO** che il Comune gestisce il servizio idrico in economia e quindi direttamente, pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;

- Le tariffe vigenti per il servizio idrico integrato, approvate dal Comune, applicate e riscosse sono state finora determinate nel rispetto dei criteri a suo tempo fissati dal CIPE;
- L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all' AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio idrico) <le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici>, precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

**VISTI** la comunicazione COM(2000)477 che prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del pieno recupero di costi (full cost recovery):

- a) I costi finanziari dei servizi idrici che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale, (quota capitale e quota interessi);
- b) I costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano, l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);

- c) I costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità) imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- La comunicazione della Commissione Europea COM(2012) 673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" che dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
    - "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo";
    - Fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione";
  - L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 che ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
  - L'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 che prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);
  - L'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06 come modificato dal d.P.R. 116/11, che prevede che «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";
  - L'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06 come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, che dispone "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
  - L'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 che prevede che "L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e, dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»";
  - L'art. 3 comma 1. del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
    - "definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli Servizi che lo compongono compresi i servizi di adduzione a usi molteplici e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori d'impiego;
    - predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori";

- approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 1149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni;
- L'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali"), un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";
- L'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni;
- Da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi".

**VISTO** l'art 53 comma 161 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento;

**CONSIDERATO** che per l'esercizio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio è stato differito al 31/03/2018;

**VISTO** il Piano finanziario e determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato – Anno 2018

**VISTO** il D.Lgs.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.n.;

**VISTA** la delibera di G.M. n. 15 del 9.03.2018 di pari oggetto della presente proposta;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

#### **PROPONE**

**APPROVARE** il piano economico finanziario e le tariffe servizio idrico integrato anno 2018 così come dal "Piano finanziario e determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato – Anno 2018", allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale.

**DARE ATTO** che sarà indicata separatamente in bolletta la specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.


Il Responsabile del Settore Finanziario  
(rag. Maria Rosa Zagami)

**SETTORE FINANZIARIO** - In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole.

IL Responsabile del Settore Finanziario  
(rag. Maria Rosa Zagami)

**SETTORE FINANZIARIO** - In ordine alla regolarità contabile della presente proposta si esprime parere favorevole.

IL Responsabile del Settore Finanziario  
(rag. Maria Rosa Zagami)



# COMUNE DI LENI

*Provincia di Messina*  
*- Eolie Patrimonio dell'Umanità -*

## Servizio Idrico Integrato (SII)

### PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ANNO 2018

Ai fini dell'implementazione o dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

- A) Costi delle immobilizzazioni, interi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento
- B) Costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione', dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
- C) Eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
- D) Componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
- E) Componente relativa ai conguagli.

#### **A - Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa**

I costi delle immobilizzazioni sono pari:

- Alla componente della copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del Comune;
- Alla componente, alla copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del Comune;
- Alla componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
- Alla componente che rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente FoNI (Fondo Nuovi Investimenti).

Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del calcolo del Piano Tariffario sono afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.

#### **B – Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa**

Ai fini del riconoscimento tariffario i costi operativi sono definiti come “i costi operativi endogeni nel periodo temporale comprendono i costi relativi al servizio al personale alle materie prime godimento di beni di terzi e altri oneri di gestione” mentre i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti:

- Copertura dei costi di energia elettrica;
- Copertura dei costi degli acquisti all'ingrosso;
- Copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche;

- Copertura degli altri specifici costi, che sono a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito, a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, a copertura del costo di morosità, gli oneri locali, ecc.

#### **C - Fondo nuovi investimenti**

È fatto Obbligo al Comune di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie di carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti (FoNI), così definito:

- Dalla componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
- Dalla componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto;
- Dalla componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi.

#### **D - Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa**

La componente di costo riferita ai costi ambientali è relativa all'attività di depurazione.

La componente di costo riferita ai costi della risorsa è relativa agli criteri locali alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

#### **E - Componente relativa ai conguagli**

Sono componenti di costo a recupero di scostamento tra le tariffe effettivamente applicate e una variazione dei volumi fatturati o relative scostamenti dei costi operativi.

### **COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Per il raggiungimento della totale copertura del servizio è necessario preliminarmente procedere al computo dei costi registrati.

#### **SERVIZIO ACQUEDOTTO**

Manutenzione Automezzi e carburante	€	3.000,00
Energia Elettrica	€	30.500,00
Quota spese generali	€	900,00
Personale	€	31.600,00

#### **SERVIZIO FOGNATURA**

Manutenzione	€	4.000,00
--------------	---	----------

#### **SERVIZIO FOGNATURA**

Spese generali	€	6.000,00
<b>Totale costo servizio Idrico Integrato</b>	<b>€</b>	<b>76.000,00</b>

I costi sono stati ricostruiti prendendo a riferimento le indicazioni dell'Autorità e sono dettagliatamente elencati nel precedente paragrafo "COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO". Una volta ottenuti i suddetti costi, essi vengono differenziati per Servizio (Acquedotto, Fognatura e depurazione). I costi complessivi per servizio sono stati calcolati dal dettaglio dei costi, ad essi sono stati aggiunti, ripartendoli proporzionalmente, i costi amministrativi e generali di gestione. Non ci sono proventi extra tariffa per il Servizio Idrico.

### **TARIFFE E ALTRI RICAVI**

I Ricavi dovranno essere recuperati dalla Tariffa e devono raggiungere il 100% dei costi sopra specificati. La redazione del Piano Tariffario, nella strutturazione del corrispettivi da addebitare all'utente, deve avvenire secondo quanto previsto con il Metodo MTI. Poiché è fatto divieto di applicare un consumo minimo alle utenze domestiche si rende necessario apportare delle modifiche

al precedente sistema in applicazione di tale divieto. Inoltre i corrispettivi devono essere articolati come segue:

- a) Quota fissa, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del Servizio Idrico integrato (acquedotto) fognatura, depurazione;
- b) Quota variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi.

### **Determinazione della quota fissa**

La quota fissa, determinata per ogni servizio non può essere modulata per scaglioni. Inoltre deve essere espressa in Euro all'anno. Una volta ottenuti i costi, differenziati del Servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) si determina la quota fissa da applicare a ciascuna utenza per ciascun servizio di cui si usufruisce, ricavata calcolando una percentuale che non superi il 20 % dei costi dell'ultimo anno portato a consuntivo.

Il numero delle utenze risulta così composto:

- a) Utenze Uso Domestico n. 495;
  - b) Utenze per altri usi n. 35
- TOTALE n. 530

Viene determinata una percentuale del 15% per tutte le utenze per la determinazione della quota fissa con la seguente formula:

- Costi totale acquedotto € 66.000,00 meno quota fissa (n. utenti 530 X € 11,00) pari a € 5.830,00 = € 60.170,00 : 530 = € 113,53 x 15% = 17,03

### **Determinazione della quota variabile**

La quota variabile proporzionale al consumo misurato in metri cubi è configurata come segue:

- a) Una tariffa agevolata, da applicarsi alle sole utenze domestiche per i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo alla tariffa base l'agevolazione. Il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata viene uniformato dall'AEEGSI pari a 30 metri cubi all'anno per utente domestico;
- b) Una tariffa base, pari al costo unitario medio calcolato sui costi del servizio acquedotto, detratto il gettito delle quote fisse, per metro cubo  $\langle \text{Tariffa base (Costi - Quota fissa) / mc Computati} \rangle$ ;
- c) Da uno a tre scaglioni tariffari di eccedenza la cui identità è finalizzata a compensare il minor ricavo derivante dall'applicazione della tariffa agevolata ai primi 30 mc e a penalizzare, attribuendogli i maggiori costi ambientali provocati, i consumi superiori alla fascia base.

Le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti e stabilite aggiungendo alla Tariffa base gli ulteriori costi.

- a) Tariffa agevolata - Per la tariffa agevolata, che si applica alle sole utenze domestiche residenti e ai primi 30 mc, indicati come consumi di tipo essenziale, si è applicata un'agevolazione pari ad una riduzione della tariffa base del 50%.
- b) Tariffa base - Considerando i costi relativi al Servizio Acquedotto:
  - costo servizio acquedotto € 66.000,00
  - poiché i volumi di acqua computati risultano mc 44.765
  - applicando i dati alla formula  $\text{Tariffa base} = (\text{Costi} - \text{Quota fissa}) / \text{mc Computati}$

**La tariffa base risulta pari a € 1.27 al mc (66.000,00 - € 9.026,00 : 44.765)**

Per le **UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI** sono state previste 2 scaglioni di eccedenza



Tariffe acquedotto	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/ anno</i>	<i>mc/ anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Agevolata	0	30	0,63
Tariffa base	31		1,27

Per le **UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTE** è stato previsto un unico scaglione

Tariffe acquedotto	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/ anno</i>	<i>mc/ anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa unica			1,64

Per le **UTENZE ALTRI USI** sono state previste due scaglioni

Tariffa base	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/ anno</i>	<i>mc/ anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa base	0	100	1,27
Eccedenza 1° scaglione	101		1,63

### STIMA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO

Una volta definiti gli scaglioni si procede con la stima dei volumi di acqua in precedenza erogati all'interno di ciascuna fascia di consumo, nonché il numero di utenti. Per il servizio Acquedotto le stime dei volumi computati per Scaglioni di consumo sono stati ricavati dai volumi di consumo effettivamente conteggiati storicamente.

### UTENZE DOMESTICHE

<i>Tariffe acquedotto</i>	<i>Da</i>	<i>A</i>	<i>Volume</i>	<i>Corrispettivo unitario</i>	<i>Gettito previsto</i>
	<i>Mc/anno</i>	<i>Mc/anno</i>		<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa agevolata	0	30	7.590	0,63	4.782,00
Tariffa base	31		20.180	1,27	25.629,00

### UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTE

<i>Tariffe acquedotto</i>	<i>Da</i>	<i>A</i>	<i>Volume</i>	<i>Corrispettivo unitario</i>	<i>Gettito previsto</i>
	<i>Mc/anno</i>	<i>Mc/anno</i>		<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa base	0		12.069	1,64	19.793,00

**TOTALE GETTITO QUOTA FISSA PREVISTO € 9.026,00**

**TOTALE GETTITO COMPLESSIVO ACQUEDOTTO PREVISTO € 66.000,00**

### UTENZE ALTRI USI

<i>Tariffe acquedotto</i>	<i>Da</i>	<i>A</i>	<i>Volume</i>	<i>Corrispettivo unitario</i>	<i>Gettito previsto</i>
	<i>Mc/anno</i>	<i>Mc/anno</i>		<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa base	0	100	3.500	1,27	4.445,00
Eccedenza 1° fascia	101		1.426	1,63	2.325,00

## **Servizio fognatura e depurazione**

La parte variabile delle tariffe del servizio di fognatura deve essere proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni.

**Obiettivi ricavi fognatura € 4.000,00**

**Obiettivi ricavi depurazione € 6.000,00**

Per quanto riguarda le tariffe da applicare per il servizio di fognatura si procede, analogamente al servizio di acquedotto, a calcolare la tariffa unitaria come di seguito indicato:

- $TF/ = (\text{Costi F/} - \text{Quote fisse F}) / \text{m}^3\text{computati} - 4.000,00:811 = 0,493$
- $TD/ = (\text{Costi D/} - \text{Quote Fisse D}) / \text{m}^3\text{computati} - 6.000,00:8.116 = 0,739$

**Totale gettito previsto per fognatura € 4.000,00**

**Totale gettito previsto per fognatura € 6.000,00**

Totale acquedotto	€ 66.000,00
Totale fognatura	€ 4.000,00
<u>Totale depurazione</u>	<u>€ 6.000,00</u>
Totale complessivo SII	€ 76.000,00

## **CONCLUSIONI**

Con tale struttura tariffaria, basata anche su una verifica di calcolo sviluppata sui volumi effettivamente conteggiati storicamente, si è ottenuta una previsione di gettito che permetterebbe ipotizzando un mantenimento di volumi storici di consumo di acqua e di volumi storici di acque reflue, la copertura integrale dei costi.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno coadiuvato dal Segretario ed illustra in sintesi i contenuti della proposta;

Il Sindaco chiesta la parola illustra e fornisce importanti chiarimenti relativi all'argomento.

Non essendovi osservazioni, il Presidente pone la proposta ai voti per alzata di mano ottenendo il seguente esito:

**Presenti e Votanti n.12**

Favorevoli: n. 12

Astenuto: n. ==

Inoltre, con successiva votazione:

**Presenti e Votanti n.12**

Favorevoli: n. 12

Astenuto: n. ==

l'atto viene dichiarato immediatamente esecutivo

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'argomento posto all'ordine del giorno;

VISTA la proposta di deliberazione accanto riportata corredata dei pareri di cui all'art.53 della legge n.142/90, recepita dall'art.1 comma 1 lett. i) della L.R. n.48/91;

RITENUTO che tale proposta è meritevole di approvazione;

VISTO il vigente Ordinamento A.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. N.48/91 ricettiva della legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Sulla scorta delle superiori votazioni.

### D E L I B E R A

APPROVARE la proposta di deliberazione accanto riportata relativa all'argomento posto in oggetto che unitamente al presente deliberato costituisce l'intero atto deliberativo.

RENDERE la presente immediatamente esecutiva.

-----ooOoo-----


Letto, approvato e sottoscritto

► Il Presidente del Consiglio

*[Handwritten Signature]*

Il Consigliere Anziano

*[Handwritten Signature]*



► Il Segretario Comunale


*[Handwritten Signature]*

---

### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Data \_\_\_\_\_



► L'addetto alla pubblicazione

\_\_\_\_\_

---

### ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Data \_\_\_\_\_

► Il Segretario comunale


\_\_\_\_\_

---

### La presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991;
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, come prescritto dall' art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/1991.

Leni, li \_\_\_\_\_



► Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_